

Sentenza n. 518/2025 pubbl. il 11/01/2025
RG n. 70048/2022
Repert. n. 356/2025 del 13/01/2025
Sentenza n. cronol. 209/2025 del 11/01/2025

N. R.G. 70048/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE

nella persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 70048 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022,
trattenuta in decisione all'udienza del 09.10.2024, vertente

TRA

..., in proprio e nella qualità di
eredi del *de cuius*, **GATTO Rocco Gerardo**
rappresentati e difesi dall'Avv. Ezio Bonanni presso il cui studio in Latina, via Cairoli n. 10, sono
elettivamente domiciliati, giusta procura in atti

ATTORI

E

MINISTERO DELLA DIFESA

rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliato *ope legis*

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: azione di risarcimento danni da esposizione all'amianto.

CONCLUSIONI: come da difese in atti e verbale di udienza del 09.10.2024 da intendersi richiamati e
trascritti

IN FATTO E IN DIRITTO



Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.11.2022 (per l'udienza indicata in citazione dell'08.03.2023), , rispettivamente coniuge e figli del *de cuius*, sig. Gatto Rocco Gerardo, convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Ministero della Difesa chiedendo di accertare la responsabilità di quest'ultimo nella causazione della morte del loro prossimo congiunto e, per l'effetto, condannare il medesimo Ministero al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti *iure proprio* e *iure hereditario*. In particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"I. accertare e dichiarare:

- che il decesso del Sig. Gatto Rocco Gerardo del 6.11.2007 è la conseguenza del mesotelioma, e di tutte le altre infermità per esposizione ad amianto (e altri cancerogeni – doc. 11), in assenza di cautele, con conseguente diritto al risarcimento del danno iure hereditario, da liquidare pro quota in favore degli eredi legittimi, vedova ed orfani odierni attori, e iure proprio, per i profili di responsabilità contrattuale (artt. 1173, 2087 c.c. e 35 e 36 Cost.), ed extracontrattuale, per attività pericolosa (art. 2050 c.c.), per violazione degli obblighi di custodia (ex art. 2051 c.c.), ovvero aquiliana (ex artt. 2043 e 2059 c.c.), ovvero per responsabilità civile da reato (ex artt. 589 e 185 e 187 c.p., e/o 2043 e 2059 c.c.), anche vicaria (ex artt. 1228 e 2049 c.c.), e/o 2087 c.c., e, incidenter tantum, anche i profili di responsabilità civile da reato (per quanto in premessa);

II. conseguentemente e comunque:

a. condannare il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., a risarcire gli attori di tutti i danni iure hereditario (amplius capo VIII della premessa in fatto) e iure proprio, nei termini di cui ai capi IX e seguenti per la vedova, X e XI e seguenti per gli orfani, Sigg.ri e per gli importi tutti, compresi i pregiudizi futuri, ovvero successivi alla notifica del presente atto di citazione, e iure proprio anche i danni da esposizione e/o potenziali, e comunque per tutti i profili evidenziati in atti (compreso doc. 11), equitativamente determinati in premessa, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.;



b. Si chiede che il Tribunale adito accolga le domande tutte degli odierni attori, così come formulate nella premessa in fatto e in diritto del presente atto di citazione, che si intendono qui integralmente riportate e riscritte e parti integranti delle presenti conclusioni;

c. Si chiede che il Ministero convenuto sia condannato a corrispondere, altresì, sulle somme dovute per i danni iure proprio e iure hereditario, come rivalutate, gli interessi dal dì del fatto al dì del risarcimento;

- Il tutto per i motivi in fatto e in diritto, come illustrati nel su esteso atto di citazione, che si intende qui riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni.

- Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.

A tal fine, gli attori esponevano: -di essere, rispettivamente, la moglie e i figli di deceduto il 06.11.2007 a seguito di “mesotelioma epitelioides”; - che quest’ultimo aveva prestato servizio, dal 08.09.1952 al 10.04.1958, quale dipendente del Ministero della Difesa “incorporato nella Marina Militare” dapprima come cannoniere e poi principalmente con l’incarico di elettromeccanico all’interno delle unità navali indicate in dettaglio nell’atto introduttivo; - che, nell’espletamento della sua attività lavorativa, il Gatto aveva operato in ambienti di lavoro caratterizzati dalla massiccia esposizione sinergica a molteplici cancerogeni, con abnorme utilizzo di amianto nell’impiego dell’apparecchiatura manuale oppure elettrica, tutta coibentata in amianto per resistere al calore; -che la diagnosi di “mesotelioma epitelioides maligno” con “versamento pleurico” era stata formulata su base istologica in data 21.03.2006, con conseguente inizio del trattamento chemioterapico e radioterapico; -che, a causa della progressione della malattia, il 06.11.2007 sopraggiungeva il decesso del sig. Gatto;- che, in data 15.11.2021, avevano presentato “domanda di causa di servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà, ai sensi dell’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006” la quale veniva rigettata dalla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, per improcedibilità (trattandosi di servizio svolto precedentemente al 1961) e per intervenuta prescrizione, essendo decorsi dieci anni dalla data della morte del militare; - che in data 25.02.2022, inviavano al Ministero della Difesa istanza di riesame per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio,



rimasta priva di riscontro; - che avevano avuto contezza della reale portata dell'evento, nel senso giuridico, e cioè dell'uso di amianto nella Marina Militare Italiana, nel momento in cui le indagini della Procura della Repubblica di Padova erano state rese pubbliche, a partire dal dicembre 2014 (con il rinvio a giudizio di alti ufficiali), e poi nel 2018 con il deposito della relazione finale della Commissione d'Inchiesta della Camera dei Deputati del 07.02.2018, e/o dal 2019 con la pubblicazione delle prime sentenze da parte della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lavoro, n. 4238/19; Cass., Sez. Lavoro, n. 20446/19).

Tanto premesso in fatto, gli attori deducevano la responsabilità del Ministero convenuto per non aver adottato alcuna misura idonea a tutelare l'integrità fisica del proprio dipendente, in violazione dell'art. 2087 c.c., avendo colpevolmente esposto quest'ultimo all'amianto nel corso del servizio da lui prestato presso la Marina Militare, sebbene tale esposizione fosse notoriamente causa dell'insorgenza di patologie polmonari. Affermavano la sussistenza del nesso causale tra il servizio prestato dal *de cuius* presso la Marina Militare e la patologia contratta che ne aveva cagionato la morte, allegando a tal fine ampia documentazione di provenienza della stessa Amministrazione, nonché gli atti penali dei procedimenti denominati "Marina I", "Marina II" e "Marina III" presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Padova.

Il Ministero della Difesa convenuto, ritualmente citato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tramite pec in data 15.11.2022, era dichiarato contumace all'udienza di prima comparizione delle parti del 31.05.2023. La causa era istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU, volta ad accertare il nesso causale tra la patologia che aveva provocato il decesso di Gatto Rocco Gerardo e l'esposizione all'amianto, ed era trattenuta in decisione all'udienza del 09.10.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.

Nel merito, con l'odierna domanda le parti attrici prospettano una responsabilità del Ministero convenuto per non aver impedito la morte del loro prossimo congiunto, non avendo l'Amministrazione adottato ai sensi dell'art. 2087 c.c. alcuna misura idonea a tutelare l'integrità fisica del sig. Gatto, esposto all'amianto per gran parte del proprio servizio prestato presso la Marina Militare.



Come noto, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto, sulla scorta del criterio del "più probabile che non" (cfr. Cass. 23197/2018).

Nella specie, risulta provato dalla documentazione in atti che Gatto Rocco Gerardo, in servizio presso la Marina Militare dal 08.09.1952 al 10.04.1958 (cfr. doc.ti 2/a, 2/b e 2/c allegati all'atto di citazione), è deceduto in data 06.11.2007 a causa del mesotelioma pleurico diagnosticatogli l'11.04.2006 (cfr. doc. 3/a). In particolare, in relazione alla documentazione allegata da parte attrice (cfr. docc. da 2/a a 2/g) si evince che il sig. Gatto è stato impiegato dal 1952 al 1958 con mansioni di elettromeccanico, con incarichi anche di cannoniere, in diversi ambienti (tra i quali MARISCUOLE di Taranto dal 8.09.1952 al 13.08.1953; Nave "AVIERE" dal 14.08.1953 al 20.05.1954 e dal 2.07.1954 al 31.08.1955; Nave "OLEANDRO" dal 21.05.1954 al 1.07.1954; MARISCUOLE di Taranto dal 1.09.1955 al 10.01.1957; Nave "AUSONIA" dal 11.01.1957 al 9.03.1957; Nave "CIGNO" dal 10.03.1957 al 10.04.1958) coibentati con amianto e che, dunque, quest'ultimo sia rimasto esposto, durante il periodo di servizio, all'inalazione e al contatto con le polveri e le fibre di amianto.

Risulta, dalla documentazione depositata dagli attori, che nell'Arsenale della MM di Taranto, la condizione di rischio era elevata, essendo stato riscontrato l'utilizzo di amianto, senza restrizione e cautele (cfr. doc.ti 22/a, 33/a, da 34/a a 34/i), mentre dall'ampia documentazione medica allegata da parte attrice non emergono elementi idonei a far dubitare della correttezza della diagnosi di mesotelioma effettuata nei riguardi di Gatto Rocco Gerardo (cfr. 3/a e 3/d e 11).

Ancora il CTU, prof. Pietro Pandolfi (con argomentazioni logiche, documentate e prive di vizi), ha riferito:

-in ordine al primo quesito (*"se sussista nesso causale tra la patologia che ha provocato il decesso di Gatto Rocco Gerardo (avvenuto il 06.11.2007) e l'esposizione all'amianto, come risultante dagli atti, nel periodo dal 08.09.1952 al 10.04.1958, se del caso anche in considerazione dell'attività svolta nel periodo successivo"*), che il sig. Gatto Rocco Gerardo nel periodo suindicato è stato esposto all'amianto



e che sussiste un nesso causale tra l'esposizione e la patologia in quanto fino a tempi relativamente recenti, nei cantieri navali si è fatto uso dell'amianto, apprezzato anche per le sue proprietà di isolante termoacustico e che l'esposizione, sia ambientale che professionale, alla sostanza tossica, calcolata applicando l'algoritmo dell'Ente tedesco Hauptverband der Berufgenossenschaften (Conc. Media giornaliera = $F \times 5.21 \times 10^{-4}$), risulti, ad una esposizione sulle 8 ore, una concentrazione in fibre pari a 196,254 superiore all'attuale limite 100 fibre/litro, cioè pari quasi al doppio previsto dall'art. 254 del D.Lgs n. 81 del 2008 (cfr. pag. da 46 a 53 del doc 11 allegato all'atto di citazione a cui il CTU si riporta). L'articolo citato prevede, infatti, che "il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore" e che "i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite";

- in ordine al secondo quesito (*"se nel periodo in oggetto furono adottate dal datore di lavori le precauzioni prescritte dalle leggi o regolamenti o comunque dettate dalla ordinaria diligenza, in relazione alle conoscenze scientifiche raggiunte all'epoca dei fatti in materia di rischi per la salute connessi alla esposizione ad amianto nelle sue varie forme, specificando, in caso contrario, quali accorgimenti sarebbe stato necessario e possibile adottare per evitare o ridurre tali rischi"*), che il datore di lavoro non adottò le precauzioni previste dalle leggi e che all'epoca era ben nota la pericolosità dell'amianto sia in relazione alle conoscenze scientifiche che ai regolamenti/leggi allora vigenti. Non furono neanche presi gli accorgimenti adeguati a ridurre il rischio, quali l'uso dei dispositivi di protezione individuale. Più nello specifico, la pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota da epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro *de quo*. Già il R.D. 14 giugno 1909 n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli erano vietati o sottoposti a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Inoltre, gli anni '30, '40 e '50 del secolo scorso sono stati caratterizzati da una intensa produzione di articoli medico- scientifici sui danni da amianto (cfr. pp. 11 e ss. della relazione del CTU) che ha contribuito



negli anni '50 all'emanazione dei DPR 547/1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e 303/56 (Norme generali per l'igiene del lavoro.). Il DPR 19 marzo 1956 n. 303 ha stabilito, infatti, (art. 21) che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, aggiungendo che le misure da adottare a tal fine devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Lo stesso DPR 303/1956 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive, predisponendo a tal fine adeguate cautele tra le quali: il ricambio d'aria (art. 9), riduzione al minimo del sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori (art. 15), divieto di accumulo delle sostanze nocive (art. 18), obbligo di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri (art. 19), impiego di aspiratori per purificare l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi (art. 20), la fornitura ai lavoratori di apparecchi di protezione, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera (art. 25).

Posto che la pericolosità delle polveri di amianto era senz'altro nota al tempo in cui il sig. Gatto prestava servizio presso la Marina Militare, come si evince dall' impianto legislativo richiamato dal CTU, in ogni caso *"l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro"* (Cass. n. 14010/2005).

In conclusione, deve ritenersi sufficientemente provato il nesso di causalità materiale tra il decesso del Gatto e il mesotelioma a questi diagnosticato, nonché tra l'insorgenza di detta patologia e l'esposizione all'amianto negli ambienti di lavoro dove ha prestato servizio il Gatto alle dipendenze della Marina Militare. Al riguardo, giova ricordare che *"in tema di responsabilità civile, l'omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, quando si tratti di condotta imposta da una norma giuridica specifica, sicché il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto"* (cfr. Cass. n. 9067/2018).



In altri termini, la responsabilità ex art. 2043 c.c. può configurarsi anche in relazione a una condotta omissiva, ma l'illiceità dell'omissione presuppone un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso secondo il principio della causalità omissiva esplicitato dall'art. 40 cpv. c.p.

Nel caso di specie, gli attori lamentano la violazione da parte del Ministero della Difesa (alle cui dipendenze prestava la propria attività lavorativa il Gatto) dell'obbligo di adottare, ai sensi dell'art. 2087 c.c., le misure necessarie a tutelare la salute del proprio dipendente e, quindi, ad evitare l'esposizione del maresciallo all'amianto o comunque attenuarne gli effetti nocivi per la salute.

Invero, il contenuto dell'obbligo di protezione, gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (cfr. Cass. n. 29909/2021).

In particolare, in tema di esercizio di attività pericolose ed esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che *"la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e d'indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico"* (Cass. n. 24217/2017).

Nella specie, non vi è prova che l'Amministrazione convenuta abbia adottato alcuna misura idonea a prevenire l'insorgenza della patologia contratta dal sig. Gatto a causa dell'esposizione continuativa all'amianto, sebbene i rischi per la salute connessi al contatto con l'amianto fossero ampiamente noti all'epoca dello svolgimento del servizio del medesimo presso la Marina Militare. Infatti, la pericolosità delle polveri dell'amianto era nota da epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro *de quo*, tanto



che il legislatore da tempo aveva previsto particolari cautele a tutela dei lavoratori esposti a polveri di amianto. (cfr. pp. da 10 a 15 relazione CTU).

In tal senso, oltre al quadro normativo già menzionato, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4721/1998; n. 14010/2005), il R.D. 7 agosto 1936 n.1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri contemplava proprio la lavorazione dell'amianto. Ancora, il R.D. 14 aprile 1927 n. 530 conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche, al fine di ridurle per quanto possibile.

Accertata, quindi, la responsabilità del Ministero convenuto, è necessario procedere alla valutazione dei danni riconoscibili agli attori. Questi ultimi hanno proposto domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali subito sia *iure proprio* che *iure successionis*, tuttavia, il Tribunale ordinario adito non ha giurisdizione riguardo alla domanda risarcitoria svolta, dalle odierne parti attrici, *iure hereditario* in qualità di eredi-aventi causa del sig. Gatto. Invero, come ormai pacifico nella giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione (Sez. U, Ordinanza n. 9573 del 05/05/2014), la domanda proposta nei confronti del Ministero della difesa dagli eredi di un militare italiano, per il risarcimento dei danni conseguenti all'esposizione del proprio congiunto a sostanze nocive, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo solo in relazione ai pregiudizi fatti valere "*iure hereditatis*", giacché fondata su di una condotta dell'amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego; per contro, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta al ristoro dei danni subiti "*iure proprio*" dagli attori, atteso che l'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità degli stessi alle sole parti del rapporto di impiego e non anche a terzi.

Pertanto, per tutti i danni (sia patrimoniali, che non patrimoniali) sofferti dal dante-causa degli odierni attori la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.

Quanto ai danni non patrimoniali pretesi dagli attori *iure proprio*, giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il pregiudizio da perdita del rapporto parentale costituisce una



particolare ipotesi di danno non patrimoniale derivante dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti, quali l'intangibilità della sfera degli affetti e la stabilità del rapporto familiare (artt. 2 e 29 Cost.), riconducibile quindi alla unitaria categoria di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (cfr. Cass. n. 25351/2015).

In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che *"in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso"* (Cass. n. 28989/2019; in senso conforme, Cass. n. 20287/2019; Cass. n. 4253/2012; Cass. n. 16018/2010).

In altri termini, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la prova del danno in esame può essere data anche a mezzo presunzioni mediante l'allegazione di fatti rispondenti a nozioni di comune esperienza (Cass. Civ. n. 25843/2020), tanto più nel caso in cui vittima primaria e secondaria siano componenti della medesima famiglia nucleare.

Nella specie, lo stretto rapporto di parentela tra gli odierni attori (moglie stabilmente convivente e figli, adulti, ma conviventi al momento del decesso) e il defunto, la durata e l'intensità del vincolo familiare, la vicinanza e la presumibile assistenza fornita al congiunto a seguito dell'insorgere della malattia, nonché l'exitus (sia pure intervenuto su un nucleo familiare composto da soggetti adulti al momento della comparsa dei sintomi e del decesso) sono elementi, ad avviso del Tribunale, sufficientemente idonei a presumere che la morte del sig. Gatto abbia causato alla moglie e ai due figli sofferenza e dolore d'animo.

In ordine, poi, al *quantum*, in tema di liquidazione equitativa di tale voce di danno, la Cassazione ha stabilito che il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata



sul "sistema a punti" che preveda, tra l'altro, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza (cfr. Cass. n. 10579/2021). Si ritiene opportuno fare riferimento alla vigente tabella adottata presso il Tribunale di Roma (anno 2023), risultando essa rispondente ai criteri di liquidazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo presi in considerazione elementi, quali l'età della persona deceduta e del danneggiato, la presenza o meno del rapporto di convivenza, la composizione del restante nucleo familiare (come statuito dallo stesso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il sistema romano è idoneo a consentire un'adequata valutazione delle circostanze del caso concreto e, nello stesso tempo, a garantire l'uniformità di giudizio al cospetto di vicende analoghe, Cass. n. 26300/2021).

Ciò detto, si reputa equo liquidare a titolo di danno *iure proprio*, l'importo di:

- a) euro 312.294,12, al valore attuale, in favore di _____ coniuge del *de cuius*, nata il 16.05.1939 e dunque di anni 68 alla morte del coniuge, avvenuta nel 2007. La somma è equitativamente calcolata moltiplicando il valore di € 11.356,15 per n. 27,5 punti, di cui: n. 20 per il grado di parentela; n. 1,5 per l'età della vittima (anni 72); n. 2 per l'età del coniuge (anni 68); ulteriori 4 punti per la convivenza;
- b) di euro 306.616,05, al valore attuale, in favore di _____ (figlia del defunto), considerata l'età di quest'ultima al momento della perdita del genitore (40 anni). La somma è equitativamente calcolata moltiplicando il valore di € 11.356,15 per n. 27 punti, di cui: n. 18 per il grado di parentela; n. 1,5 per l'età della vittima (anni 72); n. 3,5 per l'età della figlia (anni 40); ulteriori 4 punti per la convivenza;
- c) di euro 306.616,05 al valore attuale, in favore di _____ (figlio del defunto), considerata l'età di quest'ultimo al momento della perdita del genitore (38 anni). La somma è equitativamente calcolata moltiplicando il valore di € 11.356,15 per n. 27,5 punti, di cui: n. 18 per il grado di parentela; n. 1,5 per l'età della vittima (anni 72); n. 2 per l'età del figlio (anni 38); ulteriori 4 punti per la convivenza.

Sul totale delle somme sopra liquidate dovute quale sorte capitale sono, poi, dovuti gli interessi legali, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla Corte di Cassazione con sent. n. 1712/95, come "lucro cessante", computabili sul credito complessivamente liquidato, devalutato alla data del fatto (da farsi risalire al



Sentenza n. 518/2025 pubbl. il 11/01/2025
RG n. 70048/2022
Repert. n. 356/2025 del 13/01/2025
Sentenza n. cronol. 209/2025 del 11/01/2025

06.11.2007, giorno del decesso del congiunto) e via via rivalutato sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.

In mancanza di documentazione di riscontro sia riguardo alla dedotta lesione biologica e psicobiologica, sia riguardo al danno patrimoniale, asseritamente patiti dagli attori *iure proprio*, nulla è liquidabile. Invero, non risulta prodotta alcuna documentazione sanitaria riguardo alla sindrome e ai disturbi di rilevanza psicopatologica cui sarebbero affetti tutti gli attori, con conseguente inammissibilità della richiesta di ctu medico legale meramente esplorativa.

In ordine alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata *iure proprio*, deve rilevarsi che tutti gli attori chiedono di essere ristorati per la perdita del contributo economico che il sig. Gatto avrebbe apportato al nucleo familiare se non fosse prematuramente deceduto. Tale danno patrimoniale preteso, sarebbe giustificato - secondo la ricostruzione di parte attrice- sulla prospettazione della decurtazione della remunerazione, e delle entrate in genere, originata dal rapporto tra la misura della pensione di reversibilità goduta dalla moglie rispetto al trattamento stipendiale in precedenza goduto, ovvero giustificato in relazione ad asserite contribuzioni operate dal genitore ai figli. Tuttavia, all'epoca del decesso, questi ultimi erano già adulti e deve pertanto presumersi che fossero titolari di un proprio reddito. Si tratta di contribuzioni che avrebbero richiesto adeguata dimostrazione documentale (quanto meno in relazione al complessivo reddito familiare), che difetta nel caso di specie.

Alla luce di tali considerazioni, l'istanza di risarcimento del danno patrimoniale, avanzata da ciascuna delle parti attrici, va respinta per difetto di onere di prova gravante sulle parti danneggiate.

Le spese (comprese quelle di ctu, liquidate come da separato decreto) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato ex d.m. n. 147/2022, del valore della domanda (tenuto conto del *decisum*) e dell'attività in concreto svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe:



Sentenza n. 518/2025 pubbl. il 11/01/2025
RG n. 70048/2022
Repert. n. 356/2025 del 13/01/2025
Sentenza n. cronol. 209/2025 del 11/01/2025

- dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, in favore del giudice amministrativo, in ordine alla domanda di risarcimento dei danni proposta, dalle parti attrici, *iure hereditario*;
 - accoglie le ulteriori domande svolte dalle parti attrici, nei limiti indicati in motivazione, e, per l'effetto, condanna il Ministero della Difesa al pagamento della somma di:
 - a) di euro 312.294,12, al valore attuale, in favore di _____ sa;
 - b) di euro 306.616,05, al valore attuale, in favore di _____ ,
 - c) di euro 306.616,05, al valore attuale, in favore di _____ e;oltre il lucro cessante e gli interessi come in motivazione;
 - condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del procuratore degli attori, dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 15.000,00, oltre spese forfetarie e accessori come per legge e oltre al rimborso delle spese di ctu come liquidate con separato decreto.
- Roma, 11.01.2025

Il Giudice
Assunta Canonaco

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio Giorgia Nda.



